


COMUNE DI DIANO MARINA  
Provincia di Imperia

**Parere dell'organo di Previsione sulla proposta di  
BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026  
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

MEZZERA Dott.ssa Gianfranca



**E**

COMUNE DI DIANO MARINA

Protocollo N. 0026861/2023 del 24/11/2023

**Premessa**

Il parere è predisposto nel rispetto della Parte II - Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2 allegati al D.Lgs. n. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione si avvale dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2022.

Il parere tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Verbale del ...24 NOVEMBRE 2023..

**PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026**


Premesso che l'organo di revisione ha esaminato la proposta di bilancio di previsione 2024 - 2026, unitamente agli allegati di legge;


Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali e applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2024 - 2026, del Comune di Diano Marina che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE  
MEZZERA Dott.ssa Gianfranca





## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Dott.ssa MEZZERA Gianfranca, Revisore dei Conti del Comune di Diano Marina, nominato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale con il n. 102, in data 06/12/2022, immediatamente eseguibile;

Premesso:

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011.
- che è stato ricevuto in data 07/11/2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2024 - 2026, approvato dalla Giunta comunale in data 06/11/2023 con deliberazione n. 157, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

Visti:

- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- il regolamento di contabilità;
- i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2024 - 2026;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000.

## NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Diano Marina registra una popolazione al 1° gennaio 2023, di n. 5602 abitanti.

## DOMANDE PRELIMINARI

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità e attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, c. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1, D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1, D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui:

- all'art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 118/2011<sup>1</sup>;
- al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h)<sup>2</sup>;
- all'art. 172, TUEL<sup>3</sup>.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al D.M. 5 agosto 2022, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro e non oltre l'esercizio.

---

<sup>1</sup> **3.** Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

<sup>2</sup> **g)** il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

**h)** le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali; (...)

<sup>3</sup> a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

## GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 25. del 27/04/2023. la proposta di rendiconto per l'esercizio 2022.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale del 07/04/2023 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 così distinto ai sensi dell'art. 187, TUEL:

## Risultato di amministrazione

	31/12/20__
Risultato di amministrazione (+/-)	8.570.679,29
di cui:	
a) Fondi vincolati	2.163.314,53
b) Fondi accantonati	4.690.529,81
c) Fondi destinati ad investimento	705.612,18
d) Fondi liberi	1.011.222,77
<b>TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.570.679,29</b>

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

## Situazione di cassa

	2021	2022	2023
Disponibilità:	9.194.685,03	5.206.783,95	3.684.892,59
di cui cassa vincolata	495.181,34	1.122.209,95	1.076.134,59
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

[PARERE SU PROPOSTA BILANCIO 2024-2026]

L'impostazione del bilancio di previsione 2024 - 2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162, del TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2024, 2025 e 2026 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2023 sono così formulate:

**Riepilogo generale entrate e spese per titoli**

ENTRATE



**BILANCIO DI PREVISIONE**

Comune di DIANO MARINA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2024	2025	2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	478.333,84	0,00	188.000,00	188.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	3.113.012,20	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.692.396,50	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2024		previsione di cassa	7.284.277,99	4.781.027,18		





[PARERE SU PROPOSTA BILANCIO 2024-2026]



**BILANCIO DI PREVISIONE**

Comune di DIANO MARINA

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2024	2025	2026
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>3.857.509,01</b>	previsione di competenza previsione di cassa	9.508.604,00 11.761.708,50	9.565.710,00 13.423.219,01	9.512.440,00	9.512.300,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.032.093,93</b>	previsione di competenza previsione di cassa	1.382.282,00 -2.130.188,67	1.180.152,00 2.212.215,93	1.100.152,00	1.100.152,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>2.185.294,58</b>	previsione di competenza previsione di cassa	2.933.163,79 4.377.483,79	1.939.913,00 4.125.207,58	1.925.013,00	1.931.713,00
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>13.469.448,27</b>	previsione di competenza previsione di cassa	10.892.997,47 15.185.479,33	1.618.000,00 15.087.449,27	818.000,00	718.000,00
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	<b>275.854,44</b>	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 277.319,84	0,00 275.854,44	0,00	0,00
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza previsione di cassa	258.228,00 258.228,00	258.228,00 258.228,00	258.228,00	258.228,00
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>324.522,16</b>	previsione di competenza previsione di cassa	4.826.720,00 5.706.635,86	4.826.720,00 5.151.242,18	4.826.720,00	4.826.720,00
<b>Totale Titoli</b>		<b>21.144.693,39</b>	previsione di competenza previsione di cassa	29.401.985,26 40.187.053,99	19.888.723,00 41.033.416,39	18.940.553,00	18.847.113,00
			Avenza di amministrazione Fondo pluriennale vincolato	1.692.396,50 3.589.345,84	0,00 0,00	0,00 188.000,00	0,00 188.000,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		<b>21.144.693,39</b>	previsione di competenza previsione di cassa	34.883.727,60 47.471.331,98	19.888.723,00 45.794.443,57	19.128.553,00	19.035.113,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunto nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato dal bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato A) Risultato presunto di amministrazione (All A) Res amn Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In situazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 6, del DLgs 118/2011, 3, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

SPESE

[PARERE SU PROPOSTA BILANCIO 2024-2026]



**BILANCIO DI PREVISIONE**

Comune di DIANO MARINA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
					0,00	0,00	0,00
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>5.388.281,18</b>	previsione di competenza	19.213.511,51	12.092.356,00	12.320.912,00	12.309.865,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
			previsione di cassa	16.426.428,33	17.003.767,18		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>12.481.143,99</b>	previsione di competenza	15.293.719,09	1.650.750,00	856.750,00	756.750,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.346.611,95	14.137.893,99		
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	581.549,00	554.869,00	365.943,00	383.550,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	607.284,37	554.869,00		
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituire tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	258.228,00	258.228,00		
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partito di giro</b>	<b>538.211,79</b>	previsione di competenza	4.826.720,00	4.826.720,00	4.826.720,00	4.826.720,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.121.841,75	5.364.931,78		

Stampato il 31/10/2023

Pagina 1 di 2



**BILANCIO DI PREVISIONE**

Comune di DIANO MARINA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
					19.888.723,00	19.128.553,00	19.035.113,00
<b>Totale Titoli</b>		<b>18.407.636,98</b>	previsione di competenza	34.683.727,60	19.888.723,00	19.128.553,00	19.035.113,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
			previsione di cassa	40.260.574,40	37.819.489,98		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>18.407.636,98</b>	previsione di competenza	34.683.727,60	19.888.723,00	19.128.553,00	19.035.113,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
			previsione di cassa	40.260.574,40	37.819.489,98		

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo delle voci E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito avvalorato o non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Stampato il 31/10/2023

Pagina 2 di 2

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 nonché i principi contabili. Esse rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

#### Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Nel Bilancio di previsione 2024 – 2026 non è prevista applicazione di quote dell'Avanzo di Amministrazione presunto.

#### **Previsioni di cassa**

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2024
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.423.219,01
2	Trasferimenti correnti	2.212.215,93
3	Entrate extratributarie	4.125.207,58
4	Entrate in conto capitale	15.087.449,27
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	500.000,00
6	Accensione prestiti	275.854,44
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.228,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.151.242,16
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>41.033.416,39</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>41.033.416,39</b>

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2024
1	Spese correnti	17.003.767,18
2	Spese in conto capitale	14.137.893,99
3	Spese per incremento attività finanziarie	500.000,00
4	Rimborso di prestiti	554.669,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	258.228,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	5.364.931,79
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>37.819.489,96</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>3.213.926,43</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'art.162, c. 6, del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto dell'andamento delle riscossioni nonché di quanto accantonato al Fondo crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, c. 8, del TUEL.

[PARERE SU PROPOSTA BILANCIO 2024-2026]

Il fondo iniziale di cassa al 1.1.2024 comprende la cassa vincolata per euro 1.076.134,59.  
L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Verifica equilibrio corrente anni 2024 - 2026

Gli equilibri richiesti dall'art. 162, c. 6, del TUEL sono così assicurati:



**BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO**

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.761.027,18		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	188.000,00	188.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	12.685.775,00	12.537.605,00	12.544.165,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	12.092.356,00	12.320.912,00	12.309.865,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		188.000,00	188.000,00	188.000,00
<i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		423.712,00	385.233,00	371.079,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	554.669,00	365.943,00	383.550,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>38.750,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.750,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso di prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	38.750,00	38.750,00	38.750,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>				

**N.B.** La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020.

Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

L'importo di euro 38.750,00. di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo è così costituito da:

Euro 18.750,00 – Proventi sanzioni violazione codice della strada

Euro 20.000,00 – Proventi da convenzione per la gestione aree di parcheggio a pagamento

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:

- al finanziamento delle spese in c/capitale;

#### **Utilizzo proventi alienazioni**

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1, c. 866, L. n. 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

**N.B.** L'art. 30, c. 2-ter, D.L. n. 124/2019 ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater, c. 3, D.L. n. 162/2019 dispone che, in relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE, ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

L'Ente *non si è avvalso* della facoltà di cui all'art. 1, c. 866, L. n. 205/2017.

#### **Risorse derivanti da rinegoziazione mutui**

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1, c. 867, L. n. 205/2017.

In caso di risposta affermativa fornire i dettagli e riportare gli estremi del verbale rilasciato.

**N.B.: L'art. 57, c. 1-quater, D.L. n. 124/2019 proroga al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:**

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui**
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.**

Ai sensi dell'art. 52, c. 1-ter, D.L. n. 73/2021 (convertito nella Legge 106/21) gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti.

A decorrere dal medesimo anno 2022 in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1.

La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2023 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.


#### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'art. 25, c. 1, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, secondo che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, secondo che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero sia limitata a uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, secondo che la spesa sia prevista a regime o sia limitata a uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 dell'allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) accensioni di prestiti;
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive e atti equiparati,





- e) investimenti diretti,
- f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 (cinque) esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso, le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

**N.B. Si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE.**

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	<b>43.800,00</b>	Consultazioni elettorali o referendarie locali	<b>43.800,00</b>
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	<b>116.028,77</b>	Sentenze esecutive e atti equiparati	
		Spese compenso riscossione recupero evasione tributaria	<b>41.000,00</b>
		Spese per manifestazioni	<b>75.028,77</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>159.828,77</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>159.828,77</b>

#### La nota integrativa

L'aggiornamento del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dall'art. 11, c. 5, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche

- investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile realizzare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
  - g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
  - h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a), del Tuel;
  - i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
  - j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

“9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive e atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'art. 1, c. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:

$$(TFSCFS= \{[(\text{Interessi su debito sottostante} +/- \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365^4)]\}).$$

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziario derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento.

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se

---

<sup>4</sup> Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti<sup>5</sup>:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6;
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate;
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;

b) dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;

c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

---

<sup>5</sup> La seconda e la terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

**VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il c.d. gruppo amministrazione pubblica);

b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

c. pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico sia finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifica la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile e organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2024 - 2026 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

**Verifica contenuto informativo e illustrativo del documento unico di programmazione (DUP)**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

**Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

**1 - Programma triennale lavori pubblici e triennale beni e servizi**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Il programma triennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 140.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Gli importi inclusi nello schema relativo a interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2024-2026 e il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo il indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo l'approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**2 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, c. 1, D.L. n. 112/2008)**

**3 – Risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale**

#### VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2024 - 2026

##### **A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2024 - 2026, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

##### Entrate da fiscalità locale

##### **Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale comunale all'IRPEF fissandone l'aliquota in misura del 0,8% (eventuale: con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 8.000,00.).

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.Lgs 118/2011.

**N.B. L'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).**

##### **IMU**

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 739 a 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria, che tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751, L. n. 160/2019, è il seguente:

<i>IUC</i>	Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
IMU	4.575.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>

#### TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TARI	3.661.304,00	3.693.410,00	3.740.140,00	3.780.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.661.304,00</b>	<b>3.693.410,00</b>	<b>3.740.140,00</b>	<b>3.780.000,00</b>

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2024, la somma di euro 3.693.410,00, con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale CC n. 37 del 30/05/2023 " VALIDAZIONE DELLA REVISIONE INFRAPERIODO DEL PIANO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023".

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente non ha approvato il Piano Economico Finanziario 2024 - 2026 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 363 del 4 agosto 2021 e n. 459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art. 4 della predetta delibera n. 363.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 354.564,00. a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è contenuta nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

#### Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi

<i>Altri Tributi</i>	<b>Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>

### **Imposta di soggiorno**

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4, D.Lgs. n. 23/2011).

Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'art. 46, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 prevede che nei comuni capoluogo di provincia i quali, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'art. 14, c. 16, lett. e), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (pari ad euro 10,00).

I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti gestori che, ai sensi dell'art. 4, c. 1-ter, D.Lgs. n. 23/2011 sono i responsabili del pagamento dell'imposta, avviene anche tramite il sistema pagoPA.

### **Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	<b>Accertamento 2022</b>	<b>Residuo 2022</b>	<b>Assestato 2023</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>
ICI						
IMU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00
TASI						
ADDITIONALE IRPEF						
TARI	60.000,00	4.043,86	100.000,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI (C.U.P.)	10.588,74	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>70.588,74</b>	<b>4.043,86</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			93.971,24	93.971,24	47.709,82	29.205,25

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024 - 2026 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti e ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

### **Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:



Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2022 (rendiconto)	0,00	0,00	0,00
2023 (assestato o rendiconto)	500.000,00	0,00	500.000,00
2024	470.000,00	0,00	470.000,00
2025	470.000,00	0,00	470.000,00
2026	470.000,00	0,00	470.000,00

N.B. L'art. 1, c. 460, L. n. 232/2016 prevede che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall'art. 1, c. 460, L. n. 232/2016.

#### Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
sanzioni ex art.208 co 1 cds	150.000,00	150.000,00	150.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SANZIONI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1,04	0,31	0,85
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>n.d.</b>	<b>0,00%</b>

La quantificazione dell'entrata appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto

agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 75.000,00 per sanzioni ex art. 208, c. 1 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- euro /// per sanzioni ex art. 142, c. 12-bis del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Con atto di Giunta n. 153 in data 06/11/2023, la somma di euro 75.000,00, pari al 50 per cento delle entrate (meno FCDE) è stata destinata agli interventi di spesa per le finalità di cui agli artt. 142, c. 12-ter e 208, cc. 4 e 5-bis del Codice della strada.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da Codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.*

#### Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Fitti attivi e canoni patrimoniali	40.000,00	50.400,00	53.000,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>53.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	14.599,64	18.395,54	19.344,52
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>36,50%</b>	<b>36,50%</b>	<b>36,50%</b>

La quantificazione dell'entrata appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

#### Proventi dei servizi a domanda individuale

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

[PARERE SU PROPOSTA BILANCIO 2024-2026]

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2024	Spese/costi Prev. 2024	% copertura 2024
Mense scolastiche	78.000,00	129.844,00	60,07%
Altri Servizi (Scuolabus)	2.600,00	40.336,00	6,45%
<b>Totale</b>	<b>80.600,00</b>	<b>170.180,00</b>	<b>47,36%</b>

L'organo esecutivo con deliberazione n. 158. del 30/11/2022, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 47,36 %.

#### **Canone unico patrimoniale**

L'art. 1, cc. 816 e ss., L. 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane.

Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, cc. 7-8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente:

- ha approvato il regolamento per la gestione del CUP con deliberazione consiliare n. 10 in data 29/03/2021 ed approvato le successive modifiche con deliberazione consiliare CC 75 in data 27/12/2021;
- ha previsto nel bilancio l'applicazione del canone patrimoniale per l'importo di euro 375.000,00;

Il gettito stimato tiene conto del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 1, c. 831-bis, L. n. 160/2019, introdotto dal D.L. n. 77/2021.

#### **B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2024 - 2026 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2023 sono le seguenti:

**Sviluppo previsione per aggregati di spesa:**

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
101	Redditi da lavoro dipendente	3.213.973,41	3.134.228,00	3.413.549,00	3.413.549,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	227.745,48	233.487,00	239.761,00	239.761,00
103	Acquisto di beni e servizi	8.434.760,82	7.489.803,00	7.499.428,00	7.512.303,00
104	Trasferimenti correnti	532.145,77	500.710,00	500.710,00	500.710,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	116.755,00	90.258,00	66.729,00	49.122,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.656,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
110	Altre spese correnti	657.474,79	618.870,00	575.735,00	569.420,00
	<b>Totale</b>	<b>13.213.511,51</b>	<b>12.092.356,00</b>	<b>12.320.912,00</b>	<b>12.309.865,00</b>

### Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2024 - 2026, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con il tetto di spesa calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- con i vincoli disposti dall'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

L'art. 33, D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (D.M. 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111/2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.


Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020, pubblicata l'11 settembre 2020.

### Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

**N.B. Si evidenzia che il D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:**



- i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 7, D.L. n. 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 8, D.L. n. 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 12, D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, c. 1, D.L. n. 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, c. 2, D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, c. 594, L. n. 244/2007).

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 ed esempio n. 5.

L'art. 1, c. 882, L. n. 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, dal 2021, l'accantonamento al Fondo è effettuato dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, c. 79, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2024 - 2026 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate a essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

[PARERE SU PROPOSTA BILANCIO 2024-2026]

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli sono effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024-2026 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.565.710,00	407.662,91	407.662,91	0,00	4,26%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.180.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.939.913,00	16.048,14	16.049,09	0,95	0,83%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>14.803.775,00</b>	<b>423.711,05</b>	<b>407.662,91</b>	<b>0,95</b>	<b>2,75%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	12.685.775,00	423.711,05	423.712,00	0,95	3,34%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2025					
TITOLI	BILANCIO 2025 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.512.440,00	365.388,74	365.388,74	0,00	3,84%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.100.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.925.015,00	19.844,04	19.844,26	0,22	1,03%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.855.607,00</b>	<b>385.232,78</b>	<b>385.233,00</b>	<b>0,22</b>	<b>2,78%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	12.537.607,00	385.232,78	385.233,00	0,22	3,07%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2026					
TITOLI	BILANCIO 2026 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.512.000,00	350.285,22	350.285,22	0,00	3,68%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.100.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.931.713,00	20.793,02	20.793,78	0,76	1,08%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.761.865,00</b>	<b>371.078,24</b>	<b>371.079,00</b>	<b>0,76</b>	<b>2,70%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	12.543.865,00	371.078,24	371.079,00	0,76	2,96%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2024 - euro 41.156,00 pari allo 0,34% delle spese correnti;  
 anno 2025 - euro 36.500,00 pari allo 0,30% delle spese correnti;  
 anno 2026 - euro 44.339,00 pari allo 0,36% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL e in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

**Fondo di riserva di cassa**

L'ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 200.000,00

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, c. 2-quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

**Fondi per spese potenziali**

L'Organo di revisione ha verificato/non ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2024 - 2026 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	4.002,00	4.002,00	4.002,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	75.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.002,00</b>	<b>79.002,00</b>	<b>79.002,00</b>

**Legenda tabella**

a) accantonamenti per contenzioso sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dall'art.1, c. 552, L. n. 147/2013 e dall'art. 21, cc. 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

	Rendiconto anno: 2022
Fondo rischi contenzioso	200.000,00
Fondo oneri futuri	43.102,08
Fondo perdite società partecipate	637.028,12
Altri fondi (specificare: .....)	0
.....	0



A fine esercizio come disposto dall'art. 167, c. 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

#### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

L'art. 1, c. 854, L. n. 160/2019 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2022) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2021) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg. piuttosto che 60 gg. nel caso di specifici accordi).

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente al 31.12.2023 rispetterà i criteri previsti dalla norma, e pertanto è soggetto/non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio 2024 ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 ad oggi non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2023 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

**ORGANISMI PARTECIPATI**

Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2022. Si evidenzia che le seguenti Società non hanno ancora provveduto all'approvazione ne' ad inviare i progetti di Bilancio predisposti relativi al 2022.

-ATA Spa  
-RIVIERACQUA Spa

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e dall'art. 1, c. 266, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'Organo di revisione chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione.

La Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016)

[Le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 3, L. n. 196/2009, non possono (salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del c.c.) sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono consentiti i trasferimenti straordinari alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti, alla competente Sezione del controllo sugli enti medesimi, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Ai sensi dell'art. 10, c. 6-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'art 14, c. 5, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata possono essere autorizzati aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie].

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

**Accantonamento a copertura di perdite**

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21, cc. 1-2, D.Lgs. n. 175/2016 e ai sensi dell'art.1, c. 552, L. n. 147/2013 nell'ultimo rendiconto approvato sulla base

[PARERE SU PROPOSTA BILANCIO 2024-2026]

delle perdite risultanti dai Bilanci delle Società ATA spa e Rivieracqua Spa al 31/12/2021 (entrambe le società alla data odierna non hanno ancora provveduto all'approvazione del Bilancio 2022) per un totale di accantonamento complessivo di Euro 637.028,12;

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2024, 2025 e 2026 sono finanziate come segue:

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2118000,00	1318000,00	1218000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	500000,00	500000,00	500000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	38750,00	38750,00	38750,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1656750,00 0,00	856750,00 0,00	756750,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00

**Investimenti senza esborsi finanziari**

Non sono programmati per gli anni 2024 - 2026 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie)

**INDEBITAMENTO**

[PARERE SU PROPOSTA BILANCIO 2024-2026]

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL.

L'Ente non ha previsto il ricorso all'indebitamento nel triennio di riferimento

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	3.273.169,05	2.676.990,94	2.085.442,49	1.530.773,81	1.164.831,43
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	596.178,11	591.548,45	554.668,68	365.942,38	383.549,16
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.676.990,94</b>	<b>2.085.442,49</b>	<b>1.530.773,81</b>	<b>1.164.831,43</b>	<b>781.282,27</b>
Nr. Abitanti al 31/12	5.602	5.602	5.602	5.602	5.602
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>477,86</b>	<b>372,27</b>	<b>273,25</b>	<b>207,93</b>	<b>139,46</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2024, 2025 e 2026 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204, TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

In caso negativo fornire spiegazioni.

#### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	144.466,95	116.749,95	89.904,04	66.376,10	48.769,32
Quota capitale	596.178,11	591.548,45	554.668,68	365.942,38	383.549,16
<b>Totale fine anno</b>	<b>740.645,06</b>	<b>708.298,40</b>	<b>644.572,72</b>	<b>432.318,48</b>	<b>432.318,48</b>

La previsione di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2022	2023	2024	2025	2026
Interessi passivi	144.466,95	116.749,95	89.904,04	66.376,10	48.769,32
entrate correnti	12.164.621,97	11.633.268,18	12.198.403,28	16.551.018,61	19.760.642,52
<b>% su entrate correnti</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,25%</b>
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei

mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità e i criteri per la riduzione del costo degli interessi sono stabiliti con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2024 - 2026;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi e al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono-programma dei pagamenti,

### c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

### d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, L. 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi

della disposizione del precedente periodo.

### CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dot. ssa MEZZERA Gianfranca

